

Data di pubblicazione: 7 marzo 2026

SARA LANDINI*

*Le sfide della professione forense e Diritto dell'economia***

The challenges of the forensic profession and Economic Law

ABSTRACT: L'autrice riflette sulle specializzazioni nella professione forense alla luce delle nuove sfide del settore e alla necessità di una formazione in chiave interdisciplinare che dovrebbe vedere una valorizzazione di conoscenze ed esperienze law and business come di altre intersezioni.

The author reflects on the specializations in the legal profession in light of the new challenges of the sector and the need for interdisciplinary training which should see an enhancement of law and business knowledge and experience as well as other intersections.

PAROLE CHIAVE: professione forense; sfide; diritto dell'economia

KEYWORDS: challenges; economic law; forensic profession

* Professoressa Ordinaria di Diritto dell'economia, Università degli Studi di Firenze.

** Su invito della Direzione.

SOMMARIO: 1. Sfide o minacce per la professione forense. – 2. Le vie della specializzazione. – 3. Avvocatura e Accademie. – 4. Quale specializzazione nei settori bancario, assicurativo e finanziario e per gli altri ambiti “speciali” del diritto dell’economia. – 5. Riflessioni conclusive.

1. Sfide o minacce per la professione forense

I professionisti legali e in particolare gli avvocati si trovano ad affrontare importanti cambiamenti e sfide determinate da mutamenti sociali repentini e inattesi, dovuti al punto di rottura che l’esperienza Covid, ma già prima la crescente globalizzazione e l’incertezza sistemica, hanno determinato, spingendo verso una accelerata transizione tecnologica ed ecologica.

A tali fattori si è aggiunta, in modo ormai strutturale e non più contingente, l’irruzione dell’intelligenza artificiale nei servizi legali. L’adozione di strumenti di IA generativa e predittiva – capaci di redigere atti, elaborare pareri, analizzare contratti, svolgere ricerche giurisprudenziali e persino simulare esiti processuali – non costituisce un mero supporto tecnico, ma incide sulla fisionomia stessa dell’attività forense.

Il dibattito più recente in ambito deontologico ha evidenziato come l’utilizzo dell’intelligenza artificiale ponga questioni centrali rispetto ai doveri di competenza, diligenza, riservatezza e indipendenza dell’avvocato. In particolare, si è sottolineato che l’affidamento a strumenti algoritmici non può mai tradursi in una delega della funzione difensiva, permanendo in capo al professionista la responsabilità piena del contenuto dell’atto e della strategia processuale adottata. L’avvocato è dunque chiamato non solo a conoscere le potenzialità tecniche dell’IA, ma anche a comprenderne i limiti strutturali: opacità degli algoritmi, rischio di bias,

possibili “allucinazioni” nei sistemi generativi, problematiche di trattamento dei dati personali e di tutela del segreto professionale¹.

In questa prospettiva, l'intelligenza artificiale diviene al contempo opportunità e rischio. Opportunità, perché consente di aumentare l'efficienza, ridurre i tempi, ampliare l'accesso alla giustizia e rafforzare la capacità di analisi; rischio, perché può favorire una standardizzazione eccessiva della prestazione professionale e una indebita mercificazione dell'attività intellettuale, soprattutto se utilizzata in modo acritico o sostitutivo del giudizio umano.

La professione forense ha messo anche in evidenza ormai da tempo la dimensione nell'esercizio del diritto del cosiddetto “processo evanescente”². Con questa espressione gli studiosi fanno riferimento ad una situazione di crescente ricorso alla negoziazione, anche grazie agli interventi della legge, e ad una visione dell'argomentazione giuridica non solo in termini di “risoluzione delle controversie basata sui diritti”³.

Si assiste pure ad una progressiva “smaterializzazione” dell'attività giuridica, in cui il dato informativo è facilmente accessibile e replicabile. Se l'accesso all'informazione giuridica e la sua organizzazione sistematica

¹ M. VALENTINI, *L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nella professione forense*, in *Lavoro diritti Europa*, n. 2, 2025, 1 ss, e G7, *Delle avvocature: intelligenza artificiale e valori democratici etica, innovazione tecnologica e tutela dei diritti della persona* – <https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/3439904/G7+Avvocature+-+Raccomandazioni.pdf>.

² M. GALANTER, *The Vanishing Trial: An Examination of Trials and Related Matters in Federal and State Courts*, in *J. of Empirical Legal Studies*, n. 1, 2004, 459; J. MACFARLANE, *Evolution of the New Lawyer: How Lawyers are Reshaping the Practice of Law*, in *The J. Disp. Resol.*, 2008, 1. Si veda anche quanto da noi scritto nel nostro *Predictive Analytics in legal matters and Risk Culture*, in C. DECKENBROCK, C. HOEPFNER, M. KILIAN, D. MARKWORTH, U. SITTARD, *Arbeit, wirtschaft, recht*, Berlin, 2023, 1706-1714.

³ R. SUSSKIND, *Transforming the law: Essays on Technology, Justice and the Legal Marketplace*, New York, 2000; ID., *The end of lawyers*, New York, 2008; A. GIDDENS, *Consequences of Modernity*, Cambridge, 1990; W.H. FORTUNE, D. O'ROARK, *Risk Management for Lawyers*, in *S. C. L. Rev.*, n. 45, 1994, 617.

possono oggi essere in larga misura affidati a sistemi automatizzati, ciò riduce inevitabilmente l'importanza di concepire la specializzazione forense come mera acquisizione di informazioni settoriali.

La specializzazione non può più essere intesa come accumulo di nozioni o come dominio esclusivo di un segmento normativo, dal momento che tali conoscenze sono sempre più facilmente reperibili, elaborate e sistematizzate da strumenti tecnologici avanzati. Essa deve piuttosto essere ripensata come capacità critica, interpretativa e strategica: capacità di selezionare le informazioni rilevanti, di inserirle in un quadro sistemico coerente, di coglierne le implicazioni economiche e sociali, di costruire soluzioni giuridiche originali e adeguate al caso concreto.

In questo senso, l'intelligenza artificiale paradossalmente valorizza ciò che non è algoritmizzabile: la creatività dell'interprete, la sensibilità nel bilanciamento degli interessi, la capacità di leggere il conflitto nelle sue dimensioni giuridiche, economiche e relazionali, l'attitudine a costruire strategie negoziali e processuali innovative. L'elemento umano – lungi dall'essere marginalizzato – viene esaltato nella misura in cui l'avvocato sappia utilizzare la tecnologia come strumento e non come surrogato del proprio ruolo.

Le condizioni sopra descritte implicano dunque nuove sfide per gli avvocati:

- la potenziale soluzione non si baserà solo su questioni giuridiche, ma richiederà l'integrazione di competenze tecnologiche ed etiche;
- il processo decisionale implica un approccio più collaborativo, non solo con la controparte e con il cliente, ma anche con professionisti dell'area informatica e della gestione dei dati;
- si impone un nuovo approccio alla gestione delle informazioni, in cui l'avvocato deve essere in grado di valutare criticamente le fonti generate o

elaborate dall'IA, verificandone attendibilità e coerenza. Da qui l'importanza di una dimensione dell'etica nella professione forense⁴;

– è necessaria una rinnovata consapevolezza deontologica, che includa la trasparenza nei confronti del cliente sull'uso di strumenti tecnologici e la protezione rigorosa dei dati trattati.

Il diritto continua ad essere trasformato dalla tecnologia anche sotto il profilo organizzativo ed economico⁵. La mercificazione dei servizi legali, già in atto, è amplificata dall'automazione di compiti standardizzabili, con la conseguenza che le questioni più semplici possono essere gestite tramite piattaforme digitali o strumenti automatizzati, riducendo l'intervento umano alle questioni più complesse e sofisticate. Ciò impone agli avvocati di orientarsi verso attività ad alto valore aggiunto, nelle quali l'interpretazione, la strategia e la creatività assumono un ruolo centrale.

Infine, i giuristi si trovano ad affrontare i cambiamenti della “società del rischio”, oggi ulteriormente accentuata dall'innovazione tecnologica e dall'uso di sistemi automatizzati nei processi decisionali pubblici e privati⁶.

La gestione del rischio deve includere anche il rischio tecnologico e algoritmico: responsabilità derivanti da decisioni automatizzate, compliance rispetto alla normativa europea in materia di intelligenza artificiale, tutela dei diritti fondamentali nell'ecosistema digitale.

Tutte le minacce e le sfide fin qui menzionate – o meglio, sfide che possono trasformarsi in minacce senza un adeguato rinnovamento –

⁴ L. RODIO NICO, *Efficienza della giustizia e intelligenza artificiale*, Bari, 2024, 219 ss.

⁵ F. DI PORTO, E. SCOTTI, *La trasformazione digitale*, in E. BANI, F. DI PORTO, G. LUCHENA, E. SCOTTI, *Lezioni di diritto dell'economia*, Torino, 2023, 275 ss.; F. CAPRIGLIONE, *Concorrenza e stabilità nel paradigma digitale*, in *Riv. Trim. Dir. Econ.*, n. 3, 2023, 281 ss.; M. PASSALACQUA (a cura di), *Diritti e mercati nella transizione digitale – Studi dedicati a Mauro Giusti*, Padova, 2021.

⁶ Z. BAUMAN, *Liquid Modernity*, Cambridge, 2000; U. BECK, *Risikogesellschaft Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Suhrkamp, 1986.

mettono in evidenza la nuova forma dei servizi legali, offrendo al contempo prospettive stimolanti agli avvocati. Esse impongono una riflessione profonda sul significato stesso di specializzazione, sulla relazione tra competenza tecnica, competenza interpretativa e capacità di gestione del conflitto⁷, tra tecnologia e responsabilità professionale, tra sapere giuridico e altre aree del sapere.

Come si lega tutto ciò con la disciplina delle specializzazioni forensi? È ancora attuale un modello che concepisce la specializzazione come compartimentazione statica di materie, in un contesto in cui la tecnologia ridisegna continuamente confini e contenuti della pratica professionale?

2. Le vie della specializzazione

La disciplina delle specializzazioni forensi è attualmente contenuta nel decreto del Ministero della giustizia 1° ottobre 2020, n. 163, “Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, pubblicato

⁷ P. LUCARELLI, A. SIMONCINI (a cura di), *Il nuovo giurista nella città della giustizia. Metodi ed esperienze fiorentine*, Pisa, 213-219; M. HENSSLER, S. LANDINI (a cura di), *Lanyers in Italy. Challenge the change*, Deutscher Anwalt Verlag, Berlin, 2020: v., in particolare, *Premessa* di M. HENSSLER, S. LANDINI, 1-7; F. PALAZZO, R. BARTOLI, *La mediazione nel diritto penale italiano e internazionale*, Firenze, 2011: quest’ultimo libro raccoglie gli atti della prima giornata del Convegno “*Strumenti alternativi di composizione dei conflitti: la mediazione civile e penale*” svoltosi a Firenze nei giorni 20 e 21 ottobre 2010. Negli ultimi anni, la mediazione penale è divenuta oggetto di attenta riflessione scientifica anche tenuto conto dell’apertura di nuovi scenari in cui la risposta ad illeciti che esprimono un significativo disvalore si articola secondo i due paradigmi del giurisdizionale e del ‘negoziale’ e dove tali paradigmi si vanno sempre più integrando.

nella Gazzetta Ufficiale, 12 dicembre 2020, n. 308 che ha modificato il decreto del Ministero della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 15 settembre 2015, n. 214.

L’articolo 9 della già ricordata legge n. 247/2012 aveva previsto la possibilità di ottenere il titolo di “specialista”, secondo modalità da stabilirsi con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, previo parere espresso dal Consiglio Nazionale Forense (CNF), ai sensi dell’articolo 1 della medesima legge. L’art. 9 comma 2 prevede che il titolo consegua all’esito di percorsi formativi almeno biennali o per compiti con esperienze nel settore.

Il Ministero si è espresso con il citato decreto 12 agosto 2015 n. 144 emanando un primo regolamento.

L’articolo 2 del detto decreto prevedeva che è avvocato “specialista” l’avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3.

Il medesimo articolo 2, al comma 2, stabiliva poi che il titolo *de quo* veniva conferito dal CNF in ragione del percorso formativo previsto dall’articolo 7 o della “comprovata esperienza professionale” maturata dal singolo avvocato a norma dell’articolo 8.

L’articolo 3 del decreto statuiva che l’avvocato potesse conseguire il titolo di “specialista” in non più di due dei settori individuati nel medesimo articolo.

L’articolo 6 disciplinava due modalità alternative di conseguimento del titolo di avvocato specialista: da una parte, la frequenza di corsi di specializzazione (di cui all’articolo 7) negli ultimi 5 anni, dall’altra, una comprovata esperienza nel settore di specializzazione (ai sensi dell’articolo

8). In quest'ultimo caso, il comma 4 del citato articolo 6 affidava l'accertamento del requisito ad un colloquio sulle materie di specializzazione, da tenersi dinanzi ad una commissione di valutazione, istituita ai sensi della medesima disposizione.

All'art. 9 comma 8 in merito ai professori universitari si prevedeva e prevede che "Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni".

Alcune associazioni nazionali e taluni ordini di avvocati avevano impugnato il suddetto regolamento dinanzi al TAR del Lazio, il quale accoglieva parzialmente i ricorsi, annullando alcune disposizioni del regolamento gravato (sentenze nn. 4424, 4426, 4427 e 4428 del 14 aprile 2016).

I giudici amministrativi ritenevano illegittime le previsioni contenute negli articoli 3, comma 1, e 6, comma 4, laddove erano disciplinati i settori di specializzazione e l'accertamento della "comprovata esperienza" mediante colloquio (ai fini del riconoscimento della specializzazione).

Con la sentenza n. 4424/2016, in particolare, veniva accolta la censura relativa all'elencazione dei settori, ritenendo che non si comprendesse il principio logico che aveva presieduto alla scelta delle 18 materie, perché l'elenco non era rispondente né ad un criterio codicistico (codice civile, penale...), né un criterio di riferimento alle competenze dei vari organi giurisdizionali esistenti nell'ordinamento (specializzazione delle sezioni civile, penale, del lavoro...), né, infine, un criterio di coincidenza con i possibili insegnamenti universitari in quanto rimanevano fuori dall'elenco settori di materie caratterizzanti per la laurea magistrale in giurisprudenza.

Per altro, il TAR osservava altresì che analoghi rilievi erano stati sollevati dal Consiglio di Stato in sede consultiva, rilievi che il provvedimento impugnato avrebbe disatteso (parere reso sullo schema di regolamento del 28 agosto 2024).

Le predette sentenze del TAR venivano impugnate dinanzi al Consiglio di Stato, che, con sentenza 28 novembre 2017 n. 5575, riuniva gli appelli presentati dal Ministero della giustizia e li respingeva, così confermando le decisioni di primo grado.

In particolare, il giudice di appello ha argomentato rilevando:

- che l'elencazione dei settori, muovendo dalla tradizionale tripartizione (diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo) avesse dilatato ampiamente il primo settore e non avesse, per converso, introdotto nessuna differenziazione nell'ambito degli altri;
- che fosse discutibile l'analitica suddivisione del diritto civile. In sostanza, il giudice di secondo grado ha rilevato l'incoerenza dell'elencazione, anche in ragione dell'impossibilità di ricostruire ovvero comprendere il criterio ordinatore dei settori di specializzazione contenuti nel regolamento, così imponendosi un ripensamento della disciplina "...con l'adozione di parametri che siano il frutto di una scelta di merito, ma che devono rispettare i criteri di effettività, congruità e ragionevolezza".

A seguito dell'annullamento del provvedimento normativo il Ministero della giustizia ha provveduto ad emendare il regolamento delle specializzazioni includendo altri 10 settori di specializzazione, per cui l'attuale elenco è: a) diritto civile; b) diritto penale; c) diritto amministrativo; d) diritto del lavoro e della previdenza sociale; e) diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale; f) diritto internazionale; g) diritto dell'Unione europea; h) diritto dei trasporti e della navigazione; i) diritto della concorrenza; l) diritto dell'informazione, della

comunicazione digitale e della protezione dei dati personali; m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni; n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale; o) diritto dello sport.

Inoltre, il d.m. ha introdotto una nuova ulteriore ripartizione dei settori del diritto civile, penale e amministrativo in sottocategorie definite “indirizzi”.

In particolare, per il settore del diritto civile il decreto ha individuato i seguenti indirizzi: a) diritto successorio; b) diritti reali, condominio e locazioni; c) diritto dei contratti; d) diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni; e) diritto agrario; f) diritto commerciale e societario; g) diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell’innovazione tecnologica; h) diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza; i) diritto dell’esecuzione forzata; l) diritto bancario e dei mercati finanziari; m) diritto dei consumatori.

Anche il nuovo decreto veniva impugnato dall’associazione “orizzonti del diritto commerciale” per i seguenti motivi: illegittimità delle disposizioni, nella parte in cui hanno inserito il diritto commerciale nella sottocategoria dei meri “indirizzi” del diritto civile, anziché collocarlo tra i settori primari di specializzazione stante l’assenza di copertura legislativa della ripartizione individuata dal nuovo articolo 3 del decreto ministeriale n. 144/2015. Si lamenta inoltre la violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 della legge n. 247/2012, la violazione e falsa applicazione degli articoli 3,41 e 97 della Costituzione, nonché l’eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza. Secondo la ricorrente il decreto impugnato avrebbe introdotto abusivamente una distinzione tra settori e indirizzi, che non sarebbe prevista a livello di fonte primaria. Infatti, secondo il citato articolo 7 della legge n. 247/2012, il Ministero si sarebbe dovuto limitare a individuare i settori di specializzazione sulla base delle informazioni

desumibili dalla concreta esperienza professionale degli avvocati richiedenti e poi semplicemente (e solo) chiarire le modalità per ottenere il titolo di specialista.

Con un secondo motivo di doglianza, l'associazione ricorrente ha poi denunciato l'illogicità della ripartizione individuata dall'articolo 3 del decreto gravato e il vizio di eccesso di potere. Sarebbe, a dire della ricorrente, del tutto illogica l'avvenuta "degradazione" della materia generale del diritto commerciale a mero indirizzo del settore del diritto civile, atteso il carattere "generalista" della materia e la risalente dignità scientifica della stessa, specie se comparata con le altre materie pur inserite nell'elenco dei settori di specializzazione, come più dettagliatamente esposto in ricorso.

Sotto altro aspetto, infine, il decreto sarebbe viziato da carenza istruttoria. Il Tar del Lazio accoglieva il ricorso in quanto il diritto civile nella sua genericità non sarebbe indicazione idonea a inquadrare la speciale professionalità degli avvocati esperti nelle materie riconducibili al settore disciplinare del diritto commerciale ⁸.

⁸ T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 03/01/2024, n. 189, in De Jure: «Il Collegio osserva come, in effetti, la ripartizione neppure consenta di raggiungere gli obiettivi alla base della modifica normativa, anche alla luce delle finalità indicate dalla giurisprudenza e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). In modo condivisibile, la difesa della ricorrente ricorda che nell'AIR si afferma infatti che la specializzazione "è funzionale ad una migliore qualità del servizio legale offerto alla clientela perché consente di individuare le aree di specializzazione e di ridurre conseguentemente i costi di ricerca per i clienti". Con riguardo al diritto commerciale, la ripartizione contenuta del decreto gravato non assolve a tali funzioni. L'indicazione del diritto commerciale come mero "indirizzo" non consente all'avvocato specialista di qualificare correttamente le proprie competenze, posto che la sola specializzazione in "diritto civile" sarebbe generica e non permetterebbe di valorizzare l'anelata specializzazione; per altro verso, l'indicazione di tutte le discipline trattate non sarebbe possibile, considerati il limite dei tre indirizzi previsto dall'articolo 3 del d.m. n. 144/2015 e la classificazione del diritto della concorrenza come settore autonomo. L'avvocato esperto in (tutto il) diritto commerciale dovrebbe individuare un unico settore di riferimento - e quindi il "diritto civile" -, mentre non potrebbe indicare altro settore e, in particolare, tutti gli indirizzi del diritto commerciale stesso, sul quale

3. Avvocatura e Accademie

La riforma pone anche una questione di collegamento tra accademia e professione forense, non nuova.

Come già detto la legge 247 all'art. 9 prevede che gli avvocati, che siano anche docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni

All'art. 7, comma 8 si prevede che la formazione specialista debba essere tenuta da "I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di interesse".

La questione del collegamento tra ruolo nell'università e professione forense non è nuova perché già la legge di riforma della professione forense, legge 247 del 2012, all'art. 2, comma 3 prevede che: "L'iscrizione ad un

pure potrebbe essere qualificato (soprattutto poi nel caso di un avvocato che sia pure docente universitario). Il che pregiudica la ratio sottesa al decreto impugnato che è quella di individuare con maggiore precisione possibile le competenze dei professionisti. Si aggiunga che per il potenziale cliente è anche poco agevole individuare e selezionare le varie materie, tra loro strettamente connesse (quali per esempio il "diritto commerciale e societario" e il "diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza"), che tutte, come detto, refluiscano nell'ambito della "macro" materia commerciale.

3. Per quanto sopra esposto ed in ragione della ricorrenza dei vizi di eccesso di potere sopra scrutinati, il ricorso deve dunque essere accolto, con assorbimento di ogni altra doglianza e conseguente annullamento dell'atto impugnato nei sensi e nei limiti di cui in precedenza».

albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. *Possono essere altresì iscritti:* a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) *i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge*".

Si correla però, attenzione, professione forense e docenza e quindi attività didattica su una determinata materia e non l'appartenenza ad una certa settorializzazione disciplinare.

Quanto al rapporto tra materie di insegnamento e settori disciplinari, come noto, una materia può essere inquadrata con regolamento didattico del corso di laurea in un settore disciplinare piuttosto che in un altro sempre con un limite di ragionevolezza e di rispondenza della materia alla declaratoria del settore disciplinare.

Viene quindi da chiedersi se le materie di cui al DM 144 rispondano ai settori disciplinari universitari oppure no. Ancora viene da chiedersi se l'afferenza ad un settore disciplinare non incluso nominalmente nell'elenco porti ad esclusioni anche dalle commissioni per la valutazione dei requisiti e dalla docenza per i percorsi specializzanti per avvocati.

Così, ad esempio, viene da chiedersi: l'inserimento del diritto bancario, finanziario nell'area del diritto commerciale e del diritto assicurativo nell'area del diritto civile, varrebbe ad escludere da specializzazioni e dalla docenza e dalle commissioni di valutazione i professori e ricercatori universitari che, pur appartenendo ad un settore disciplinare distinto da quello del diritto commerciale, insegnano appunto diritto bancario, assicurativo e del mercato finanziario?

Ma forse si può andare oltre guardando anche alla riforma che ha riguardato gli inquadramenti disciplinari. Il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto ministeriale per la definizione dei nuovi gruppi scientifico-disciplinari, in sostituzione dei settori concorsuali e dei macrosettori concorsuali. Il decreto ministeriale del 2 maggio 2024, prot. n. 639 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale di giovedì 9 maggio 2024.

Merita considerazione il fatto che questa riforma sembra andare in direzione contraria rispetto alla riforma forense delle specializzazioni disegnando gruppi disciplinari (che vanno in un certo qual modo sostituire i settori disciplinari che comunque non scompaiono) in chiave interdisciplinare. Così è, non solo per i settori tipicamente intersettoriali come il diritto dell'economia⁹, ma anche per settori mono-disciplinari come il commerciale.

⁹ L. AMMANNATI, *I nuovi centri di regolazione dell'economia*, in L. AMMANNATI, P. CORRIAS, F. SARTORI, A. SCIARRONE ALIBRANDI (a cura di), *I giudici e l'economia*, Torino, 2018, 439

Nell'allegato A al DM 639 sono contenute le nuove declaratorie con una potenziata attenzione alla interdisciplinarietà. Ad esempio, il commerciale vede materie privatistiche (contratti), ma anche di diritto comparato e internazionale¹⁰. Per il diritto dell'economia il richiamo alla interdisciplinarietà è già nella declaratoria. Si dice con riguardo alla settore disciplinare del diritto dell'economia che "Il settore comprende l'attività scientifica e didattico-formativa degli studi relativi alla disciplina unitaria dei rapporti economici nel mercato e all'analisi dei modelli regolatori, volti ad approfondirne i profili privatistici e pubblicistici secondo un metodo interdisciplinare e orientato all'indagine delle relazioni tra istituti giuridici e dinamiche economiche. Gli studi sono indirizzati alle discipline giuridiche del sistema finanziario (tra l'altro, bancario, mobiliare e assicurativo), degli altri mercati regolati, nonché di quelli che esprimono

ss.; G. LUCHENA, *Orizzonti del diritto dell'economia: un'introduzione, oggetto, metodo, dottrine*, in *Riv. Trim. dir. Econ.*, 2023, 424.

¹⁰ «Il settore comprende l'attività scientifica e didattico-formativa relativa alla disciplina di diritto nazionale, europeo e internazionale uniforme delle attività economiche professionalmente esercitate, e in particolare dell'impresa in tutte le sue dimensioni e forme organizzative e in tutte le fasi di sviluppo della sua attività, ivi inclusa la fase della crisi e dell'insolvenza, nonché in tutte le sue interrelazioni e correlazioni con le altre imprese nella dinamica dei mercati; delle imprese a partecipazione pubblica; delle imprese operanti in settori vigilati, in particolare quelle bancarie, assicurative, di intermediazione finanziaria e dei relativi mercati; degli strumenti finanziari; dei contratti d'impresa e fra imprese relativi alla filiera produttiva e distributiva; dei contratti e servizi bancari, assicurativi, d'investimento e di pagamento; delle garanzie a supporto di detti contratti; della concorrenza fra imprese; della proprietà industriale e intellettuale; delle nuove tecnologie applicate agli ambiti e ai temi che precedono. La ricerca scientifica è fondata, sotto il profilo metodologico, sull'interpretazione sistematica delle fonti normative, con un'attenzione costante anche all'analisi economica dei contesti e dei fenomeni indagati. Gli studi di diritto commerciale si caratterizzano altresì - in ragione della naturale vocazione transnazionale delle imprese e dei mercati - per il ricorso costante al metodo della comparazione con gli ordinamenti europei ed extraeuropei. La metodologia didattica è finalizzata a far acquisire le competenze necessarie per interpretare le fonti nella consapevolezza della loro dimensione multilivello; ad affrontare problemi giuridici, con particolare attenzione alla soluzione di casi concreti; a stimolare la capacità di argomentazione orale e di elaborazione di testi giuridici».

un'esigenza regolativa favorita dall'innovazione e dallo sviluppo tecnologico".

Tutto questo oltre alla considerazione di cui in premessa che mette in luce come la professione forense richieda competenze e conoscenze interdisciplinari che guardino addirittura ad altre aree del sapere come l'economia, l'ingegneria, ecc. Da qui la domanda anche alla luce di quanto detto in premessa: servono davvero le specializzazioni? E se sì, il modello di specializzazione proposto dalla riforma forense che guarda ai vecchi "cantucci" dell'avvocato (i diritti reali, il condominio, le successioni...) è davvero efficace e attuale?

4. Quale specializzazione nei settori bancario, assicurativo e finanziario e per gli altri ambiti "speciali" del diritto dell'economia

Ci pare insomma che si confondano i settori della specializzazione forense con i settori disciplinari accademici, laddove i primi guardano agli ambiti dell'esercizio della professione e i secondi alle possibili declinazioni della didattica e della ricerca universitaria¹¹. Ci pare inoltre che si guardi ad un

¹¹ Si legge nella relazione di accompagnamento al regolamento: «L'elenco che esposto nel presente regolamento tiene conto della necessità di non spingersi eccessivamente oltre nel dettaglio, prendendo spunto anche da ciò che segnala la pratica ed il diritto vivente, soprattutto per quanto riguarda gli ambiti collegati alla macroarea del diritto civile che si è ritenuto di non identificare come oggetto di possibile specializzazione in quanto tale, trattandosi di settore troppo vasto e rispetto al quale la stessa suddivisione in sei libri del codice civile, segnala la complessità e la sua articolazione in ambiti dotati di propri caratteri distintivi. Uguale criterio non è stato seguito per il diritto penale e per il diritto amministrativo; per il primo, svolgendo la conoscenza dei meccanismi del processo ruolo determinante ed imprescindibile, qualsiasi sia il sottosettore di specializzazione individuato; per il secondo, trattandosi di materia non adeguatamente scomponibile. La sperimentazione che seguirà l'entrata in vigore del regolamento consentirà di vagliare la coerenza delle scelte così effettuate e proprio allo scopo di apportare quegli aggiustamenti che eventualmente si rendessero necessari, all'elenco dell'art. 3) si collega la norma di

sistema che non tiene conto appunto di quelle sfide di cui si è detto in premessa.

Da qui la difficoltà di mettere in relazione l'elenco dei settori di cui al Regolamento sulla specializzazione e i settori scientifico/disciplinari.

Quanto all'avvocato del diritto dell'economia, figura apparentemente mancante nell'elenco delle specializzazioni, in realtà lo si ritrova, questo sì, nelle peculiarità di quello che il diritto dell'economia è all'interno di differenti ambiti di cui all'elenco delle specializzazioni.

Il riferimento più immediato si ha con riferimento al diritto bancario e del mercato finanziario collocati in via univoca nell'ambito del settore commerciale, e il diritto delle assicurazioni affiancato alla responsabilità civile e collocato all'interno dell'area privatistica, quasi che il diritto delle assicurazioni iniziasse e finisse con le polizze contro la responsabilità civile magari solo quella automobilistica.

Non ci pare, se correttamente letta, che la normativa escluda la rilevanza del diritto dell'economia come sapere di chi sa leggere le trasformazioni fattuali e giuridiche che incidono sull'*agere* economico ¹² in quegli "orizzonti del diritto dell'economia" ben disegnati in un recente contributo che colloca il settore disciplinare del diritto dell'economia nella "esperienza giuridica della pluriforme densità disciplinare dell'economia",

chiusura dell'art. 14) secondo cui "(...) entro un anno dall'entrata in vigore il Consiglio nazionale forense, sentiti i Consigli dell'ordine degli avvocati e le associazioni specialistiche, potrà procedere, se necessario, alla revisione delle disposizioni del presente regolamento, con particolare riferimento alle aree di specializzazione (...)». Infine, il comma 2 dell'art.3), prevedendo che «in nessun caso i settori di prevalente esercizio professionale possono intendersi come aree di specializzazione e giustificare l'assunzione, da parte dell'avvocato, del titolo di specialista», conferma quanto innanzi detto a proposito della distinzione concettuale che va mantenuta – sino all'eventuale revisione del codice deontologico forense – tra aree di specializzazione e settori di prevalente esercizio dell'attività professionale».

¹² F. CAPRIGLIONE, M. SEPE, *Riflessioni a margine del diritto dell'economia. Carattere identitario ed ambito della ricerca*, in *Riv. Trim. Dir. Econ.*, n. 3, 2021, 385 ss.

non confinata negli ambiti del mercato regolamento per eccellenza, ovvero il mercato finanziario¹³, ma rivolta alla regolazione del mercato nella sua complessità¹⁴.

¹³ Le espressioni tra virgolette sono di G. LUCHENA, *op. cit.*, 428-429. Prosegue l'autore ponendo anche argini al rischio di transitare nella riva opposta che colloca nel diritto dell'economia qualsivoglia aspetto prossimo ad aspetti di rilevanza economica. Dello stesso autore, *La parabola del rapporto tra Stato ed economia: dalla separazione alla resilienza*, in *Proceedings book of the 10th International Scientific Conference – Modern Research and Trends in Economics, Law and Social Politics*, Elbasan, November 19, 2022, Tirana, 2022, p. 24 ss. Al seminario tenuto a Firenze il 18 giugno 2024 dedicata ai dottorandi della scuola sul tema dei Maestri del diritto dell'economia, il Prof. Fabio Merusi individuava le correlazioni tra diritto dell'economia politica nelle sue duplicazioni di macro e microeconomia.

Si veda anch. e G. DI GASPARÉ, *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*, Padova, 2017, in particolare, 3-18; L. TORCHIA, *Diritto ed economia tra Stati e mercati*, Napoli, 2016, 7.

¹⁴ Continua G. LUCHENA, *Orizzonti del diritto dell'economia*, cit., 436: «a) la regolamentazione economica, quale strumento attraverso il quale viene delineato il tracciato normativo entro il quale si svolgono le attività economiche e, segnatamente: proprietà industriale, concorrenza, contratti e responsabilità civile, imprese e consumatori, al fine di delineare un ecosistema giuridico che garantisca la sussistenza di un mercato equo, che impedisca comportamenti anticoncorrenziali, tuteli le parti interessate; b) la definizione del quadro giuridico per la formazione dei contratti stabilendone le condizioni di validità, anche in questo caso attraverso la garanzia della legge, per facilitare gli scambi; c) la regolamentazione da parte delle leggi sul mercato del lavoro quale strumento di disciplina delle condizioni di lavoro, della contrattazione collettiva e dei diritti dei lavoratori; d) le leggi che disciplinano le modalità di allocazione delle risorse pubbliche e della contabilità pubblica e il diritto tributario: si tratta di una regolazione che influenza le attività economiche in quanto incide sulle modalità della distribuzione delle risorse, ad esempio, per finalità sociali o di sviluppo dell'economia, da un lato, e sulle entità dei tributi che cittadini ed imprese sono chiamati a corrispondere allo Stato, dall'altro; e) il diritto svolge una funzione molto significativa in relazione all'economia anche rispetto ai diritti di proprietà e alla proprietà medesima: non solo proprietà fisica ma anche intellettuale come brevetti, marchi e copyright al fine di proteggere, attraverso la sicurezza dei diritti di proprietà, l'innovazione e gli investimenti; f) il ruolo delle giurisdizioni è un fattore rilevante nel rapporto intercorrente fra diritto ed economia: in tale relazione, gli strumenti (di semplificazione e di accelerazione) che agevolino la risoluzione delle controversie economiche costituisce un fattore di stimolo per promuovere territori e settori economici».

Un approccio che affonda in una metodologia che guarda al reale e agli impatti della regolazione sul mercato¹⁵.

La pluralità delle fonti nell'ambito dei mercati regolamentati si rigenera in una peculiare complessità difficilmente ordinabile attraverso i criteri sistematici della teoria delle fonti¹⁶. Al di là della crisi, ormai dilagante, del principio di gerarchia delle fonti lentamente eroso da principi di competenza e di sussidiarietà, qui troviamo un intreccio di discipline e una pluralità di competenze, nell'esercizio del potere regolamentare, agenti in parallelo con differenti livelli di penetrazione e di specificità nella disciplina: il diritto eurounitario mantiene un ruolo di uniformazione volta a favorire la concorrenzialità del mercato ordinato dai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi all'interno dello spazio europeo; il legislatore nazionale si muove negli ambiti lasciati alla sua autonomia con una disciplina che deve essere considerata tassello di un più ampio e generale quadro normativo in cui si inserisce la regolazione ad opera delle autorità di controllo coinvolte.

Il diritto dell'economia non coincide con la "*economic analysis of law*", che considera il dato legale alla luce delle teorie economiche, non con la "*law and economics*" che pone diritto ed economia sullo stesso piano e verifica come una visione più concreta del diritto possa implementare le teorie economiche¹⁷. Siamo piuttosto di fronte all'*economia nel diritto*: uno studio del diritto che si confronta con concetti economici regolati dal legislatore e/o dal contratto i quali cercano descrittori giuridici per le tecniche delle scienze economiche e statistiche di gestione dei rischi.

¹⁵ F. SARTORI, *Il diritto dell'economia nell'epoca neoliberale: tra scienza e metodo*, in M. PASSALACQUA (a cura di), *op. cit.*, 145 ss.

¹⁶ P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Laterza, Bari 2015.

¹⁷ Per questa distinzione, G. CALABRESI, *The future of law and economics. An Essay of Reform and Recollection*, New Haven - London, 2016.

Se così è, perché non valorizzare anche nelle specializzazioni forensi questa peculiare chiave di lettura, queste competenze nel legare concetti economici e giuridici, non propria di altri ambiti disciplinari che magari hanno altre peculiarità (si pensi alla capacità di legare diritto e sociologia del diritto di famiglia e delle successioni, della necessaria trasversalità tra diritto, urbanistica, gestione del *real estate* propria di chi si occupa di diritti reali e condominio). Perché non prevedere una “specializzazione generalista” in “diritto dell’economia” come “diritto applicato all’economia”, “*Law and business*”?

5. Riflessioni conclusive

La normativa sulle specializzazioni pare in controtendenza rispetto alle nuove sfide che la professione pone e risulta confuso il rapporto tra professione e accademia: pare si confondano i settori della professione forense con i settori disciplinari ai fini della didattica e della ricerca, si sovrappone il ruolo di professore in un determinato settore disciplinare con la conoscenza particolarmente approfondita di determinate materie presenti nella declaratoria del settore: questo quello che emerge nel dibattito che ha condotto alla giurisprudenza amministrativa richiamata.

Quanto ai docenti universitari si ritiene che, laddove richiamati, si debba far riferimento a coloro che hanno incarichi di didattica nella materia oppure afferenti a settori che nella declaratoria comprendo la didattica e la ricerca nelle materie della specializzazione.

Questo permetterebbe di valorizzare settori disciplinari apparentemente lasciati in disparte dalla riforma come il diritto dell’economia che è settore

che vede nella propria declaratoria materie interessate dalla riforma come il diritto bancario, assicurativo e finanziario.

Considerato lo stato attuale della normativa si ritiene che, pur nel silenzio sul settore, il professori e ricercatori di diritto dell'economia devono essere coinvolti nelle docenze e nei riconoscimenti delle specializzazioni rispetto agli ambiti dei propri insegnamenti.

Vi è poi da riflettere ulteriormente sulla ragionevolezza della riforma che lascia fuori gran parte dei mercati regolamentati interessati appunto dal diritto dell'economia come tra l'altro il diritto dell'energia che indubbiamente richiede un elevato livello di specializzazione.

La normativa sembra insomma riflettere un'idea di avvocato angusta che lascia fuori una delle competenze più richieste al momento nella pratica e in specie la capacità di un avvocato di usare e confrontarsi con le categorie delle scienze economiche.

La normativa sulle specializzazioni pare, nel suo impianto attuale, in parte in controtendenza rispetto alle nuove sfide che la professione forense è chiamata ad affrontare. Permane una certa ambiguità nel rapporto tra professione e accademia: si tende a sovrapporre i settori della pratica forense ai settori scientifico-disciplinari della didattica e della ricerca, confondendo l'appartenenza formale ad un settore con la concreta competenza maturata su determinate materie. È questo il nodo che emerge nel contenzioso amministrativo richiamato.

Tuttavia, la questione non è soltanto classificatoria. Essa investe il significato stesso della specializzazione nell'epoca della trasformazione tecnologica e dell'intelligenza artificiale.

Come si è osservato, l'accesso diffuso a strumenti di IA capaci di raccogliere ed elaborare informazioni giuridiche ridimensiona l'idea della specializzazione come mera accumulazione di saperi settoriali. Se la

conoscenza normativa e giurisprudenziale è oggi ampiamente accessibile e processabile da sistemi automatizzati, ciò che distingue il professionista non è più soltanto il possesso di informazioni, ma la capacità di governare la complessità: selezionare criticamente i dati, inserirli in una visione sistemica, coglierne le implicazioni economiche, organizzative e regolatorie, trasformarli in strategia.

È in questo contesto che il diritto dell'economia offre un contributo decisivo alle specializzazioni forensi.

Il diritto dell'economia, per sua natura, non è un “settore” delimitato da confini codicistici, ma un metodo di lettura del fenomeno giuridico che tiene insieme regole, mercati, istituzioni, modelli di regolazione, dinamiche economiche e gestione del rischio. Esso rappresenta un sapere strutturalmente interdisciplinare, orientato alla comprensione dell'impatto delle norme sull'agere economico e delle interazioni tra diritto, economia e innovazione tecnologica.

In un'epoca in cui:

- i mercati finanziari e assicurativi sono attraversati da processi automatizzati e algoritmici;
 - la regolazione europea incide profondamente sulle scelte imprenditoriali;
 - la gestione del rischio è centrale nelle strategie aziendali;
 - la compliance e la governance costituiscono dimensioni essenziali dell'attività economica;
 - l'intelligenza artificiale entra nei processi decisionali pubblici e privati,
- il contributo del diritto dell'economia non è marginale né settoriale, ma paradigmatico.

Esso consente di formare un avvocato capace di:

- leggere la norma non isolatamente, ma nel contesto del mercato regolato in cui opera;

- comprendere la pluralità delle fonti (eurounitarie, nazionali, regolamentari, delle autorità indipendenti) e il loro intreccio;
- valutare l'impatto economico delle scelte interpretative;
- integrare categorie giuridiche tradizionali (causa, oggetto, responsabilità) con concetti economici quali rischio, allocazione delle risorse, sostenibilità, stabilità del sistema;
- confrontarsi con strumenti tecnologici complessi, senza rinunciare alla centralità della responsabilità professionale.

In questa prospettiva, il diritto dell'economia può e deve svolgere una funzione di “cerniera” nelle specializzazioni forensi. Non si tratta soltanto di rivendicare uno spazio nominale nell'elenco dei settori, ma di riconoscere che molte delle specializzazioni esistenti – dal diritto bancario e dei mercati finanziari al diritto della concorrenza, dalla protezione dei dati personali alla regolazione dei mercati digitali ed energetici – presuppongono una competenza metodologica tipica del diritto dell'economia.

La riforma delle specializzazioni, così come attualmente configurata, rischia invece di frammentare ambiti che nella realtà professionale sono unitariamente governati dalla logica della regolazione economica. Collocare il diritto bancario nel commerciale o l'assicurativo nella responsabilità civile non restituisce la complessità sistemica di tali materie, né valorizza l'approccio interdisciplinare che esse richiedono.

Ancor più nell'era dell'intelligenza artificiale, il contributo del diritto dell'economia appare essenziale. L'IA incide sui mercati, sui modelli di business, sulla gestione dei dati, sulle dinamiche concorrenziali, sulle asimmetrie informative. L'avvocato chiamato ad operare in questi contesti non può limitarsi alla conoscenza della norma positiva, ma deve comprendere il funzionamento economico e tecnologico dei fenomeni

regolati. Il diritto dell'economia fornisce gli strumenti per questo dialogo tra diritto, mercato e tecnologia.

In tale chiave, la specializzazione non dovrebbe essere intesa come irrigidimento in comparti tradizionali, ma come valorizzazione di competenze capaci di affrontare la complessità regolatoria dei mercati contemporanei. Una esplicita specializzazione in “diritto dell'economia” – inteso come diritto applicato ai fenomeni economici e regolatori – costituirebbe non una rivendicazione accademica, ma una risposta coerente alle esigenze della pratica forense.

Il contenzioso che ha accompagnato la riforma dovrebbe allora essere letto come occasione per una riflessione più ampia: la specializzazione non può essere ridotta ad una classificazione formale, né trasformarsi in terreno di conflitto corporativo. Essa deve diventare strumento di qualificazione effettiva della prestazione professionale, in un contesto in cui la competenza è sempre più legata alla capacità di integrare diritto, economia e tecnologia.

In conclusione, se l'intelligenza artificiale diminuisce il valore competitivo di possedere semplicemente informazioni giuridiche, aumenta invece l'importanza delle capacità interpretative, sistemiche e creative dell'avvocato. Il diritto dell'economia, per la sua natura interdisciplinare e per il suo focus sulla regolazione dei mercati e sulla gestione del rischio, rappresenta uno degli ambiti ideali in cui questa nuova concezione di specializzazione può realizzarsi pienamente. Solo riconoscendo questo aspetto sarà possibile evitare che la specializzazione diventi un'etichetta burocratica e trasformarla in uno strumento allineato con l'evoluzione della professione legale nell'era digitale.